

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI**  
**CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE**  
**PUBBLICHE**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.3/99**

*S O M M A R I O*

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	Oggetto del regolamento	2
2	Beni appartenenti al demanio comunale	2
3	Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale	2
4	Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo	2
5	Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio	2
6	Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali	3
7	Occupazioni escluse dal presente regolamento	3
8	Soggetti obbligati al pagamento del canone	3
9	Occupazioni abusive. Sanzioni	3
10	Domanda per il rilascio della concessione	3
11	Rilascio della concessione	4
11 bis	Disciplinare	4
12	Uso della concessione	5
13	Rinnovo della concessione	5
14	Revoca della concessione	5
15	Danni procurati dal concessionario	5
16	Occupazioni permanenti e temporanee	6
17	Classificazione delle strade	6
18	Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	6
19	Tariffa per le occupazioni permanenti	6
20	Tariffe per le occupazioni temporanee	6
21	Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee	7
22	Determinazione della superficie soggetta al canone	7
23	Passi carrabili	7
24	Autovetture adibite al trasporto pubblico	8
25	Occupazioni con impianti a rete	8
26	Trasferimento dagli impianti a rete	8
27	Distributori di carburanti	8
28	Pagamento del canone	8
29	Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio	9
30	Concessioni in corso	9
31	Esenzioni e riduzioni	9
32	Organi competenti	10
33	Entrata in vigore	10

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

**TITOLO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sotto suolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'Utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuta la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

**Articolo 2**

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
  - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
    - 1) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

**Articolo 3**

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

**Articolo 4**

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

**Articolo 5**

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

**Articolo 6**

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

**Articolo 7**

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

**TITOLO II**  
**SOGGETTI OBBLIGATI**  
**AL PAGAMENTO DEL CANONE**

**Articolo 8**

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

**Articolo 9**

Occupazioni abusive. Sanzioni

1 - Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio finanziario o tributi).

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**TITOLO III**  
**LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE**

**Articolo 10**

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

**Articolo 11**

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a) il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme alle previsioni dettate dal successivo articolo 11 bis, ed ha versato:  
le spese istruttorie della domanda: le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad al meno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

## **Articolo 11 bis** disciplinare

1. li disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo li dovranno prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre tatti salvi i diritti di terzi;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.
3. li disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

## **Articolo 12** Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della regione, la concessione ed occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e L'attività autorizzata

## **Articolo 13** Rinnovo della concessione

1. Almeno trenta. giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, L'interessato può richiederne il rinnovo osservando, , in quanto, applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

## **Articolo 14** Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferisce
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata a titolo di penale.

## **Articolo 15**

## Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

## **TITOLO IV** **DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE**

### **Articolo 16**

#### Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 17**

#### Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in tre categorie, di cui al verbale del Consiglio Comunale n.33 del 23/03/1996.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

### **Articolo 18**

#### Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

### **Articolo 19**

#### Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

### **Articolo 20**

#### Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

### **Articolo 21**

#### Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del venti per cento e del cinquanta per cento. La riduzione si applica ai giorni

di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.

4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

### **Articolo 22**

#### Determinazione della superficie soggetta al canone

I - Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del dieci per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

### **Articolo 23**

#### Passi carrabili

1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:

a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "Convenzionale";

b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3- Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per la occupazione di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

### **Articolo 24**

#### Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Articolo 25**

#### Occupazioni con impianti a rete

I - Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella mini prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 50 per cento.

### **Articolo 26**

#### Trasferimento dagli impianti a rete

I - Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura Sotto i marciapiedi. ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

### **Articolo 27**

#### Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 23 del presente regolamento per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

### **Articolo 28**

#### Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone odie sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## **TITOLO V**

### **NORME VARIE, TRANSETTORIE E FINALI**

### **Articolo 29**

#### Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.000 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
  - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 10 gennaio 1999;
  - b) entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1 gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
  - c) entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1 gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
  - d) entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

### **Articolo 30**

#### Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'01/01/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

### **Articolo 31**

#### Esenzioni e riduzioni

I - Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

### **Articolo 32**

#### Organi competenti

1 - La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revocche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio finanziario o tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

### **Articolo 33**

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo e la pubblicazione prevista dalla legge.

2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio finanziario o tributi - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

## NOTE

### ARTICOLO 5

*Seconda 11. mtm~ste~ delle Finanze (~ -1\$ -nq-vernbw 1997 a, 2201E)-leseMtù dtptbbltcc>--pamggso \$Qno Castifliffe-IleI rispetta detta \$at£ew **nodi** tat”-6di ciiflftopwesisterita alla costini rione.*

### Articolo 6

*La ptn~se'ntadi~1/4' ~s,tgpp(~So'wI";b~-d7titetrio dt cènW~abItiU, ÒÒrnO "o CIvt(i uàif ai;s.nsr-\*fl'&ob-""Z-' comma 7, del Diga SO a;>~: leozn.~a\$(Nuov'o-"codk\*' delta strade> -,, - - 77*

### ARTICOLO 21

*Le dduzibrrie gli **\*\*tar**>a quelli già stabain per ta tassa d'occupazione, e sòno stati “Idkati invia pura-mente esempidicativa. -*

### Articolo 22

*La ~gevo'aziorii 'ZCatano quelle già sabi£ita perla tassa d'OCWPaz>o' ne, e sono state indicate in via puramente esempil&aflva.*